

PREIMBALLAGGI

La normativa e i controlli delle
Camere di Commercio

PREIMBALLAGGI

IL CONTESTO NORMATIVO ATTUALE

PREIMBALLAGGI CEE E NAZIONALI

direttiva 76/211/CEE
precondizionamento in massa
o in volume di alcuni prodotti
in imballaggi preconfezionati

Direttiva 75/107/CEE –
bottiglie impiegate come
recipienti misura

direttiva 2007/45/CE -
disposizioni sulle quantità
nominali dei prodotti
preconfezionati, abroga le
direttive 75/106/CEE e
80/232/CEE del Consiglio e
modifica la direttiva 76/211/CEE
del Consiglio

D.Lgs. 25/1/2010 n. 12

NORME CUI RIFERIRSI

BOTTIGLIE RECIPIENTI CAMPIONE

D.L. 3/7/76 n. 451 convertito con L. 19/8/76 n. 614
modificata eliminando le parti relative ai liquidi
alimentari e alle gamme metrologiche

PREIMBALLAGGI CEE

L. 25/10/78 n. 690 modificata integrando i liquidi
alimentari e senza le gamme metrologiche
D.Lgs. 25/1/2010 n. 12 gamme residue e multipack

PREIMBALLAGGI NAZIONALI

D.P.R. 26/5/80 n. 391 modificata eliminando le
gamme metrologiche

PREIMBALLAGGI

IL CONTESTO NORMATIVO ATTUALE

PREIMBALLAGGI CEE – LE GAMME NOMINALI

Gamme dei valori delle quantità nominali del contenuto degli imballaggi preconfezionati
Prodotti venduti a volume (valori in ml)

Vino tranquillo	Nell'intervallo tra 100 ml e 1500 ml solo gli 8 valori seguenti	ml 100 – 187 – 250 – 375 – 500 – 750 – 1000 – 1500
Vino giallo	Nell'intervallo tra 100 ml e 1500 ml solo il valore:	ml 620
Vino spumante	Nell'intervallo tra 100 ml e 1500 ml solo i 5 valori seguenti:	ml 125 – 200 – 375 – 750 – 1500
Vino liquoroso	Nell'intervallo tra 100 ml e 1500 ml solo i 7 valori seguenti:	ml 100 – 200 – 375 – 500 – 750 – 1000 – 1500
Vino aromatizzato	Nell'intervallo tra 100 ml e 1500 ml solo i 7 valori seguenti: :	ml 100 – 200 – 375 – 500 – 750 – 1000 – 1500
Bevande spiritose	Nell'intervallo tra 100 ml e 2000 ml solo i 9 valori seguenti:	ml 100 – 200 – 350 – 700 – 1000 – 1500 – 1750 - 2000

Definizione dei prodotti

Vino tranquillo	Vino di cui all'art 1 par 2 lettera b) del regolamento (CE) n. 1 493/1999 del consiglio del 17/5/1999, relativo all'organizzazione del mercato vinicolo (codice NC ex 2 204)
Vino giallo	Vino di cui all'art 1 par 2 lettera b) del regolamento (CE) n. 1 493/1999 del consiglio del 17/5/1999 (codice NC ex 2 204) con denominazione d'origine << Côtes du Jura>>, << Arbois>>, <<l'Etoile>> e <<Château Chalon>>, in bottiglie di cui all'allegato I, punto 3, del regolamento (CE) n. 753/2002 della Commissione del 29/4/2002, che fissa talune modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1493/1999 per quanto riguarda la designazione, la denominazione, la presentazione e la protezione di taluni prodotti vitivinicoli
Vino spumante	Vino di cui all'art 1 par 2 lettera b), a all'allegato I, punti 15,16,17 e 18 del regolamento (CE) n. 1 493/1999 del consiglio del 17/5/1999 (codice NC 2 204 10)
Vino liquoroso	Vino di cui all'art 1 par 2 lettera b), a all'allegato I, punto 14 del regolamento (CE) n. 1 493/1999 del consiglio del 17/5/1999 (codici NC 2 204 21 – 2204 29)
Vino aromatizzato	Vino aromatizzato di cui all'art. 2, par 1, lett. A) del regolamento (CEE) n. 1601/91 del consiglio del 10/6/1991, che stabilisce le regole generali relative alla definizione, alla designazione e alla presentazione dei vini aromatizzati, delle bevande aromatizzate a base di vino e dei cocktail aromatizzati di prodotti vitivinicoli (codice NC 2205)
Bevande spiritose	Bevande spiritose di cui all'art. 1, par 2, del regolamento (CEE) n. 1576/89 del consiglio del 29/5/1989, che stabilisce le regole generali relative alla definizione, alla designazione e alla presentazione delle bevande spiritose (codice NC 2208)

IL CONTESTO NORMATIVO ATTUALE

PREIMBALLAGGI CEE E NAZIONALI

DECRETI TECNICI

D.M. 5/8/1976

Disposizioni in materia di preimballaggi CEE e di bottiglie recipienti misura CEE

Definisce le caratteristiche del marchio CEE per i preimballaggi CEE di cui al D.L. 3/7/76 n. 451 convertito con L. 19/8/76 n. 614, e per le bottiglie recipienti misura

D.M. 27/2/1979

Disposizioni in materia di preimballaggi CEE disciplinati dalla legge 25/10/1978 n. 690

Definisce le caratteristiche del marchio CEE e delle iscrizioni metrologiche

Definisce il metodo di riferimento per il controllo statistico degli imballaggi preconfezionati CEE

D.M. 6/11/2001

Metodo per la determinazione del peso sgocciolato nei prodotti alimentari ittici preconfezionati

PREIMBALLAGGI

IL CONTESTO NORMATIVO ATTUALE

PREIMBALLAGGI CEE E NAZIONALI

CIRCOLARI MINISTERIALI

[C.M. Prot. 453369 del 19/9/1995 n. 71/2](#)

Modalità di controllo alla produzione da parte del fabbricante dei preimballaggi CEE e nazionali

- Considera come modalità di controllo ammesse o autorizzate quelle riferite a norme nazionali o internazionali in materia di controllo statistico e pubblicate da Enti di Normazione (UNI, ISO,...)

[C.M. Prot. 551189 del 17/4/1996 n. 43](#)

Ancora sulle modalità di controllo alla produzione da parte del fabbricante dei preimballaggi CEE e nazionali

- Precisa che controllo ammesso è anche quello definito nel DM 27/2/79.
- Ammette la conservazione dei dati su supporto informatico
- Definisce il periodo di conservazione della documentazione

[Lettera prot. 551689 del 29/5/1996](#)

Risposta ad un quesito della FEDERALIMENTARE - Roma

- Modalità di formazione del lotto.
- Modalità di controllo sui multipack
- Precisazione del concetto di dispersione

[C.M. prot. 553160 del 21/11/1996 n. 110](#)

Modalità di controllo alla produzione – controlli distruttivi

- Possibilità di applicare il metodo di controllo distruttivo di cui al DM 27/2/79 ma solo con autorizzazione Ministeriale

I DOCUMENTI INTERNAZIONALI

OIML

Sono documenti di standardizzazione nel campo della metrologia legale a livello internazionale.
La loro implementazione nelle norme degli stati aderenti è **volontaria** ma sono di riferimento per la pubblicazione di norme

OIML R 79 -2015

Etichettatura dei preconfezionati

OIML R 87 -2016

Quantità di prodotto nei preconfezionati

OIML E 4 - 2004

Principi statistici applicati ai controlli della direttiva 76/211/CEE

OIML R 138-2007

Contenitori utilizzati nelle transazioni commerciali

OIML G 14-2011

Metodi di misura della densità

I DOCUMENTI INTERNAZIONALI

LE GUIDE WELMEC

- Danno la corretta interpretazione alle prescrizioni delle Direttive
- Chiariscono le direttive dove queste sono vaghe
- Danno le indicazioni operative necessarie per l'applicazione delle Direttive

Guide della serie 6

- 6.0 Introduzione
- 6.1 Terminologia
- 6.2 Traduzione dei Termini nelle varie lingue
- 6.3 Applicazione delle Direttive
- **6.4 Guida per i confezionatori**
- 6.5 Guida per gli Organismi di Controllo
- 6.6 Guida per la valutazione delle procedure
- 6.8 Guida per il controllo del peso sgocciolato e dei prodotti congelati o surgelati
- 6.9 incertezza di misura
- 6.10 informazioni sui controlli dei preconfezionati
- 6.11 preconfezionati soggetti a calo peso
- 6.12 bottiglie recipienti misura
- 6.13 Conformità dei preimballaggi CEE (e) importati
- 6.14 informazioni sulle unità di peso o di volume utilizzato sui prepack

I DOCUMENTI INTERNAZIONALI

LE NORME TECNICHE

Le **norme tecniche** o **standard** sono documenti tecnici che contengono specifiche tecniche elaborate attraverso il consenso delle parti interessate:

- produttori;
- pubblica amministrazione;
- utenti e consumatori;
- centri di ricerca e laboratori;
- collegi e ordini professionali;

basate sui risultati dell'esperienza e dello sviluppo tecnologico ed approvate da un organismo regionale, nazionale, sovranazionale o internazionale di normazione riconosciuto;
(UNI, CEN, CEI, ISO,...)

Una norma applicabile

UNI ISO 2859-1:2007

Procedimenti di campionamento nell'ispezione per attributi
Parte 1: Schemi di campionamento indicizzati secondo il limite di qualità accettabile (AQL) nelle ispezioni lotto per lotto

ANALISI DELLE NORME DI RIFERIMENTO

Preimballaggi CEE

L. 25/10/78 n. 690

(modificata integrando i liquidi alimentari e senza le gamme metrologiche)

Preimballaggi nazionali

D.P.R. 26/5/80 n. 391

(modificata eliminando le gamme metrologiche)

ANALISI DELLE NORME DI RIFERIMENTO LA PRIMA DIFFERENZA

Preimballaggi CEE

L. 25/10/78 n. 690



Preimballaggi nazionali

D.P.R. 26/5/80 n. 391

L'apposizione del marchio CEE, rappresenta una dichiarazione implicita, da parte del produttore, che, per il controllo del contenuto nominale, viene seguita la normativa europea 690/78.

Di conseguenza la sua mancata apposizione rappresenta la dichiarazione di seguire la normativa nazionale 391/80

ANALISI DELLE NORME DI RIFERIMENTO IL MARCHIO CEE

Preimballaggi CEE

L. 25/10/78 n. 690



Forma normalizzata definita nel
DM 5/8/1976

Altezza minima di 3 mm

Indelebile, ben leggibile, visibile

Collocazione nello stesso campo
visivo dell'indicazione della
quantità nominale

Vietato l'uso su preimballaggi non
conformi e vietato l'uso di
contrassegni simili

ANALISI DELLE NORME DI RIFERIMENTO

CAMPO DI APPLICAZIONE

Preimballaggi CEE

L. 25/10/78 n. 690

Prodotti destinati alla vendita
in quantità unitarie costanti

Qn:

$5 \text{ g} \leq Qn \leq 10 \text{ kg}$

$5 \text{ ml} \leq Qn \leq 10 \text{ l}$

Preimballaggi nazionali

D.P.R. 26/5/80 n. 391

Prodotti destinati alla vendita in
quantità unitarie costanti Qn:

$Qn \geq 5 \text{ g}$

$Qn \geq 5 \text{ ml}$

Sono esclusi gli imballaggi destinati
esclusivamente ad usi professionali

ANALISI DELLE NORME DI RIFERIMENTO ULTERIORI DIFFERENZE

Preimballaggi CEE

L. 25/10/78 n. 690

Preimballaggi nazionali

D.P.R. 26/5/80 n. 391

- Tolleranze per Q_n oltre i 10 kg o i 10 l
- Definizione della divisione dello strumento di controllo in base alla quantità nominale misurata
- Obbligo di impiego di selezionatrici ponderali quando la dispersione delle macchine confezionatrici sia troppo elevata

PREIMBALLAGGI

DEFINIZIONI

Preimballaggi



Prepesati

DEFINIZIONI

Preimballaggio

insieme di prodotto e di imballaggio in cui è confezionato che sia:

- chiuso in assenza dell'acquirente
- **preparato secondo quantità prefissata**
- il cui contenuto non possa essere **modificato senza aprire o alterare l'imballaggio stesso**

Prepesato

insieme di prodotto e di imballaggio in cui è confezionato che sia:

- preparato in assenza dell'acquirente
- la confezione può avvolgerlo completamente o parzialmente anche senza essere sigillata
- **deve riportare il peso netto del contenuto**

DEFINIZIONI

Preimballaggio

insieme di prodotto e di imballaggio in cui è confezionato che sia:

- chiuso in assenza dell'acquirente
- **preparato secondo quantità prefissata**
- il cui contenuto non possa essere **modificato senza aprire o alterare l'imballaggio stesso**

Ogni variazione del contenuto effettivo del preimballaggio **DEVE essere EVIDENTE**

Il produttore ha la **responsabilità** del contenuto effettivo dal momento della sua produzione fino al momento dell'acquisto

DEFINIZIONI

Preimballaggio

insieme di prodotto e di imballaggio in cui è confezionato che sia:

- chiuso in assenza dell'acquirente
- **preparato secondo quantità prefissata**
- il cui contenuto non possa essere **modificato senza aprire o alterare l'imballaggio stesso**



PREIMBALLAGGI

NORMATIVA

Preimballaggio

L. 614/76

Bottiglie recipienti campione

L. 690/78

preimballaggi CEE

DPR 391/80

preimballaggi nazionali

Prepesato

L. 441/81

vendita a peso netto delle merci

DM 21/12/1984

norme di esecuzione sulla vendita
a peso netto delle merci

ANALISI DELLE NORME DI RIFERIMENTO

ALCUNE DEFINIZIONI

Quantità nominale

La massa o il volume indicato sull'imballaggio corrispondente alla quantità di prodotto che si ritiene debba contenere

Contenuto effettivo

La quantità di prodotto che contiene realmente. In caso di prodotti la cui quantità è espressa in volume essa è riferita alla temperatura di 20° C

ANALISI DELLE NORME DI RIFERIMENTO

ALCUNE DEFINIZIONI (DM 27/2/1979)

Lotti di preimballaggi

insieme di preimballaggi che siano:

- della stessa quantità nominale
- dello stesso modello e fabbricazione
- riempiti nello stesso luogo e nelle medesime condizioni
- raccolti nello stesso ordine in cui vengono prodotti



Grandezza del lotto

- pari alla produzione oraria massima nel caso di controlli effettuati alla fine della catena di riempimento
- 10.000 pezzi in tutti gli altri casi

Definizione specifica per l'impostazione del controllo statistico.

E' differente dal lotto da apporre come iscrizione obbligatoria contemplato da altre normative di settore.

PREIMBALLAGGI

ANALISI DELLE NORME DI RIFERIMENTO

ISCRIZIONI METROLOGICHE

- Indicazione, in unità SI, della massa o del volume nominale
- Unità di misura che segue l'indicazione della Qn
- Un marchio o una iscrizione che individui chi ha effettuato o chi ha fatto effettuare il riempimento
- L'importatore in caso di preimballaggi provenienti da stati non membri della EC



Le iscrizioni devono essere **INDELEBILI**, **BEN LEGGIBILI** E **VISIBILI NELLE CONDIZIONI USUALI DI PRESENTAZIONE**


Sono **VIETATE** altre iscrizioni metrologiche oltre quelle previste dalla norma (art. 3,6 L. 690/78 – art. 3 DPR 391/80)

ANALISI DELLE NORME DI RIFERIMENTO

ISCRIZIONI METROLOGICHE

Caratteristiche dimensionali

Quantità nominale (g o ml)	Altezza minima carattere
$Q_n \leq 50$	2 mm
$50 < Q_n \leq 200$	3 mm
$200 < Q_n \leq 1000$	4 mm
$Q_n > 1000$	6 mm



PREIMBALLAGGI

ANALISI DELLE NORME DI RIFERIMENTO

ISCRIZIONI METROLOGICHE – PESO SGOCCIOLATO

Quando un alimento solido è presentato in un liquido di copertura, sulla confezione deve essere indicato anche il peso netto sgocciolato di questo alimento

- acqua,
- soluzioni acquose di sali, Salmola,
- soluzioni acquose di acidi alimentari, aceto,
- soluzioni acquose di zuccheri,
- soluzioni acquose di altre sostanze o materie edulcoranti,
- succhi di frutta o ortaggi nei casi delle conserve di frutta o ortaggi.

In generale ogni liquido che serve per la conservazione del prodotto ma che non viene consumato insieme al prodotto, quindi che sia soltanto accessorio rispetto agli elementi essenziali della preparazione e non sia pertanto decisivo per l'acquisto



PREIMBALLAGGI

ANALISI DELLE NORME DI RIFERIMENTO ISCRIZIONI METROLOGICHE – IMBALLAGGI MULTIPLI

Quando un preimballaggio è costituito da **due o più** preimballaggi individuali contenenti la stessa quantità dello stesso prodotto, l'indicazione della quantità netta è data indicando la **quantità netta contenuta in ciascun imballaggio individuale** e il loro numero totale



Tali indicazioni non sono tuttavia obbligatorie quando il numero totale degli imballaggi individuali può essere chiaramente visto e facilmente contato dall'esterno e quando almeno un'indicazione della quantità netta contenuta in ciascun imballaggio individuale può essere chiaramente vista dall'esterno

Il peso deve essere garantito in ogni singola confezione

100 g e x 8

8 X 100 g e

PREIMBALLAGGI

ANALISI DELLE NORME DI RIFERIMENTO ISCRIZIONI METROLOGICHE – IMBALLAGGI MULTIPLI

Quando un preimballaggio è costituito da due o più imballaggi individuali che non sono considerati come unità di vendita, l'indicazione della quantità netta è fornita indicando la quantità **netta totale** e il **numero totale** degli imballaggi individuali.

Il peso garantito è quello della confezione multipla




11 confezioni

350 g e

ANALISI DELLE NORME DI RIFERIMENTO

ISCRIZIONI METROLOGICHE

Quantità nominale
indicata con una
doppia unità di misura



6. Iscrizioni metrologiche. (L. 690/78)

Gli imballaggi preconfezionati C.E.E. devono recare l'indicazione, in unità SI, **della massa nominale o del volume nominale del prodotto contenuto, ...**

.....

Sono vietate altre iscrizioni metrologiche oltre quelle previste dal presente articolo e dal precedente articolo 3

Art. 3. (DPR 391/80)

Iscrizioni metrologiche Gli imballaggi preconfezionati contenenti prodotti liquidi debbono recare l'indicazione del loro volume nominale, quelli contenenti altri prodotti l'indicazione della loro massa nominale, salvo usi commerciali contrari, o norme speciali diverse.

Il volume nominale deve essere espresso in litri, centilitri o millilitri, la massa nominale in chilogrammi o grammi.

Le quantità nominali da indicare sono quelle alla origine.

.....

E' vietato accompagnare l'iscrizione relativa alla quantità nominale con indicazioni comportanti imprecisione o ambiguità come "circa" o altri termini analoghi.

ANALISI DELLE NORME DI RIFERIMENTO

TOLLERANZE

- Il contenuto effettivo del singolo preimballaggio può risultare inferiore alla sua quantità nominale ;
- il contenuto medio del lotto NO;

- La tolleranza è quella quantità che la norma consente, alla singola confezione, di discostarsi dalla sua quantità nominale.
- E' solo in meno.
- E' necessaria perché i processi di riempimento non possono essere perfetti
- La responsabilità del produttore, sulla quantità nominale, è sempre riferita al lotto
- Deve annullarsi con gli acquisti ricorrenti

PREIMBALLAGGI

ANALISI DELLE NORME DI RIFERIMENTO

TOLLERANZE

Quantità nominale Qn (in g o ml)	Errori massimi tollerati in meno % Qn	Errori massimi tollerati in meno g o ml	
Da 5 a 50	9	--	L. 690/78
Da 50 a 100	--	4,5	
Da 100 a 200	4,5	--	
Da 200 a 300	--	9	
Da 300 a 500	3	--	
Da 500 a 1.000	--	15	
Da 1.000 a 10.000	1,5	--	D.P.R. 391/80
Da 10.000 a 15.000	--	150	
Oltre 15.000	1	--	

ANALISI DELLE NORME DI RIFERIMENTO TOLLERANZE

Le 3 regole del produttore


Il contenuto effettivo non deve essere inferiore IN MEDIA alla quantità nominale

La percentuale dei preimballaggi che presentano un errore in meno oltre la tolleranza deve essere tale da superare i controlli del metodo di riferimento (2,5% sul lotto)

Nessun preimballaggio scarso di 2 volte la tolleranza può essere posto in commercio

PREIMBALLAGGI

ANALISI DELLE NORME DI RIFERIMENTO TOLLERANZE



ANALISI DELLE NORME DI RIFERIMENTO CONTROLLI DEL PRODUTTORE

- La quantità di prodotto contenuta in un preimballaggio deve essere MISURATA o CONTROLLATA sotto la responsabilità di chi effettua il riempimento oppure dall'importatore
- La misurazione o il controllo deve essere effettuato mediante uno strumento di misura LEGALE , ADATTO ALLE OPERAZIONI DA COMPIERE ed in regola con le DISPOSIZIONI METRICHE IN VIGORE
- Per i prodotti la cui quantità è espressa in volume gli obblighi della misurazione o del controllo sono soddisfatti anche mediante l'utilizzo delle BOTTIGLIE RECIPIENTI-MISURA

ANALISI DELLE NORME DI RIFERIMENTO CONTROLLI DEL PRODUTTORE

Quando un preimballaggio viene misurato?



Quando il suo riempimento avviene, di norma manualmente, mediante uno strumento di misura omologato.

Esempio: scatola di biscotti che viene poggiata vuota sopra il piatto di una bilancia e riempita da un operatore fino a quando lo strumento indica il peso previsto


PREIMBALLAGGI

ANALISI DELLE NORME DI RIFERIMENTO CONTROLLI DEL PRODUTTORE

Quando un preimballaggio viene misurato?

L'utilizzo delle bottiglie recipiente-campione rappresenta un caso di preimballaggio misurato infatti questi contenitori sono , per le loro caratteristiche costruttive, essi stessi degli strumenti di misura.


Se riempite secondo le modalità su di esse indicate (livello costante o vuoto costante) garantiscono la capacità nominale.



ANALISI DELLE NORME DI RIFERIMENTO CONTROLLI DEL PRODUTTORE


Quando un preimballaggio viene misurato?

Le bottiglie in plastica o le bottiglie che non sono costruite secondo le caratteristiche del D.L. 3/7/1976 n. 451, **non possono** essere considerate recipienti-misura, ma semplici contenitori il cui contenuto necessita di un controllo mediante strumenti metrici



ANALISI DELLE NORME DI RIFERIMENTO CONTROLLI DEL PRODUTTORE

Quando un
preimballaggio viene
controllato?



Quando il suo riempimento avviene, di norma in forma automatizzata, applicando varie metodologie (ponderali, volumetriche, lineari, tempo,...) ed suo contenuto viene controllato quando è già confezionato.


Es. 1: linea automatizzata di produzione e strumento di controllo posto alla fine della catena di riempimento.

Es. 2: lotto stoccato in magazzino e controllo effettuato mediante prelievo prima della liberazione.

PREIMBALLAGGI

ANALISI DELLE NORME DI RIFERIMENTO CONTROLLI DEL PRODUTTORE

Come operare il controllo di un lotto di preconfezionati?



```
MARIO ROSSI SRL
VIA INDIPENDENZA 157
MILANO
LINEA 0
LOTTO: 1234567890
SUCCO D'ARANCIA
CONCENTRATO
TARGET: 100.000ml
DATA ORA INIZIO:
05/04/06 13:18:28
-----
1 100.000ml
2 79.300ml *
3 59.900ml *
```

```
28 100.020ml
29 100.020ml
30 100.000ml
-----
DATA ORA FINE
05/04/06 13:19:40
TARGET: 100.000ml
T1: 1.000ml
T2: 2.000ml
T3: 4.000ml
VOL. MEDIO 88.6700ml
DEV. STD. 23.3302ml
PES. SOPRA T1 0
PES. SOPRA T2 0
PES. SOPRA T3 3
PES. SOTTO T1 0
PES. SOTTO T2 0
PES. SOTTO T3 10
PESATE OK 17
VOL. MAX 120.000ml
VOL. MIN 39.940ml
LOTTO RIFIUTATO
```

Il controllo di fabbricazione può avvenire per campionamento – Controllo statistico

Possono essere applicati metodi di controllo statistico riferiti a norme nazionali o internazionali e pubblicati da enti di normazione (UNI, ISO,...)

Es. ISO 2859

Può essere applicato il metodo di controllo di riferimento descritto nel DM 27/2/1979.

Il controllo deve essere documentato tramite registrazioni che possono essere conservate su supporti informatici.

Qualunque sia il metodo utilizzato, deve avere la stessa efficacia del metodo di riferimento

ANALISI DELLE NORME DI RIFERIMENTO CONTROLLI DEL PRODUTTORE

Quali strumenti?

- LEGALI
- IN REGOLA CON LE DISPOSIZIONI METRICHE IN VIGORE
- ADATTI ALLE OPERAZIONI DA COMPIERE



ANALISI DELLE NORME DI RIFERIMENTO

CONTROLLI DEL PRODUTTORE

Quali strumenti?

LEGALI

- Approvati tramite decreti nazionali, omologhe al tipo CE o MID
- Verificati dal fabbricante o da un'autorità governativa competente (CCIAA – Organismi Notificati)
- Provvisi delle targhe metrologiche e delle marcature regolamentari

CE 06 M 0103

CE M 06 0103

ANALISI DELLE NORME DI RIFERIMENTO

CONTROLLI DEL PRODUTTORE

Quali strumenti?

IN REGOLA CON LE DISPOSIZIONI METRICHE IN VIGORE

- Ogni strumento di misura, utilizzato per usi legali, deve essere sottoposto alla **VERIFICA PERIODICA** da parte della Camera di Commercio o da Laboratori riconosciuti idonei, secondo periodicità stabilite dalla legge
- Deve essere sottoposto a uguale verifica ogni qual volta vengano rimossi i sigilli a protezione delle manomissioni



ANALISI DELLE NORME DI RIFERIMENTO

CONTROLLI DEL PRODUTTORE

Quali strumenti?

ADATTI ALLE OPERAZIONI DA COMPIERE

- Strumenti per pesare o per misurare volumi
- Qualunque sia il metodo impiegato, l'errore commesso nelle misurazioni del contenuto effettivo deve essere al massimo pari ad **1/5 dell'errore massimo tollerato** sulla quantità nominale dell'imballaggio preconfezionato.

- E' un errore globale che deve considerare **tutti i contributi di errore e di incertezza** che concorrono nel calcolo:
 - dello strumento
 - della tara del preimballaggio
 - della densità in caso di controllo di volumi tramite strumenti per pesare
 - Altri contributi
- Non coincide con la divisione dello strumento

(Rif. Guida Welmec 6.4)

PREIMBALLAGGI

ANALISI DELLE NORME DI RIFERIMENTO CONTROLLI DEL PRODUTTORE

Quali strumenti? (Preimballaggi nazionali DPR 391/80)

Divisione g	Valori delle quantità nominali a partire dalle quali utilizzare lo strumento con divisione corrispondente
0,1	qualsiasi quantità nominale
0,2	a partire da 10 g
0,5	a partire da 50 g
1	a partire da 200 g
2	a partire da 2 kg
5	a partire da 5 kg
10	a partire da 10 kg
20	a partire da 20 kg
50	a partire da 50 kg

ANALISI DELLE NORME DI RIFERIMENTO CONTROLLI DEL PRODUTTORE

Fino a quale livello
distributivo garantire
i 3 requisiti del
preconfezionato?



La direttiva e le norme di recepimento stabiliscono i controlli che il produttore deve applicare al momento del confezionamento

Le OIML sottolineano che i requisiti devono essere soddisfatti ad ogni livello distributivo (punti di imballaggio, importatori, distributori, grossisti e dettaglianti)

La stessa direttiva e le norme di recepimento indicano che i controlli ispettivi da parte delle autorità possono essere eseguiti anche al di fuori dei punti di confezionamento

ANALISI DELLE NORME DI RIFERIMENTO CONTROLLI DEL PRODUTTORE

Fino a quale livello
distributivo garantire
i 3 requisiti del
preconfezionato?



GUIDA WELMEC 6.11 - RACCOMANDAZIONE

- I requisiti devono essere soddisfatti al momento del confezionamento e devono superare il controllo sistema qualità del produttore o importatore
- produttore o importatore devono dimostrare il soddisfacimento attraverso scritture registrate
- Nessun preimballaggio deve avere un errore maggiore del doppio della tolleranza in ogni momento della catena di distribuzione

ANALISI DELLE NORME DI RIFERIMENTO CONTROLLI STATALI

Chi sorveglia sulla corretta applicazione della norma?

Il Ministero dello Sviluppo Economico che la esercita tramite **LE CAMERE DI COMMERCIO**.

I funzionari delle Camere di Commercio possono accedere liberamente nei locali adibiti alla produzione, deposito e vendita di preimballaggi e di bottiglie recipienti-misura

Possono anche accedere in punti franchi, magazzini doganali o vincolati dalla finanza

I produttori o i distributori hanno l'obbligo di assistere e di agevolare le operazioni di controllo fornendo, a titolo gratuito, i preimballaggi necessari

ANALISI DELLE NORME DI RIFERIMENTO

CONTROLLI STATALI

Dove viene operato il controllo?

LUOGO

- Presso il fabbricante
- Presso i magazzini dell'importatore o dei suoi aventi causa stabiliti nel territorio nazionale in caso di preimballaggi importati da paesi non membri della Comunità Europea

Non è esclusa la possibilità di controlli presso i distributori o in generale al livello di vendita al dettaglio

ANALISI DELLE NORME DI RIFERIMENTO CONTROLLI STATALI

Come viene operata ed in cosa consiste?

SCOPO

- Verificare l'uso, da parte del produttore, di strumentazione omologata e adatta ai controlli interni previsti dalla legge;
- Verificare l'applicazione dei controlli statistici previsti sui lotti confezionati;
- Verificare che il contenuto effettivo dei lotti di preconfezionati corrisponda alla quantità nominale dichiarata sulla confezione;
- Verificare la corretta apposizione delle iscrizioni metrologiche.

ANALISI DELLE NORME DI RIFERIMENTO CONTROLLI STATALI

Come viene operata ed in cosa consiste?

ORIGINE

- Segnalazioni da parte delle altre autorità di controllo (guardia di finanza, polizia locale, ecc...)
- Segnalazioni dal parte dei cittadini;
- Categorie di prodotti particolarmente sensibili (campagne di controllo su determinati prodotti oggetto frodi in altre provincie o zone)
- Categorie di utenti (campagne di controllo su un particolare tipo di utente: molini, ingrossi frutta, ecc...)
- Estrazione casuale

PREIMBALLAGGI

ANALISI DELLE NORME DI RIFERIMENTO

SANZIONI PREIMBALLAGGI CEE E NAZIONALI


ART. 12 L. 25/10/1978 N. 690

Violazione	Importi
Chiunque <u>produce, importa, detiene per vendere, vende o comunque immette sul mercato</u> preimballaggi in quantità nominali diverse da quelle obbligatorie	da 500,00€ a 1.500,00€
Chiunque <u>produce, importa, detiene per vendere, vende o comunque immette sul mercato</u> imballaggi preconfezionati C.E.E non conformi alle disposizioni della presente legge in materia di masse o volumi nominali e di iscrizioni metrologiche	da 51,65€ a 516,46€
Chiunque <u>produce, o importa</u> imballaggi preconfezionati C.E.E. non rispondenti alle disposizioni di cui all'articolo 5 (tolleranze)	da 200.000 lire a 5.000.000 lire
Chiunque <u>produce o importa</u> imballaggi preconfezionati C.E.E. che non risultino misurati o controllati a norma dell'articolo 7 (controlli)	da 51,65€ a 516,46€
Chiunque <u>detiene per vendere, vende o comunque introduce in commercio</u> imballaggi preconfezionati C.E.E. non rispondenti alle disposizioni di cui agli articoli 5 e 7 (tolleranze e controlli)	da 51,65€ a 516,46€
<u>Chiunque</u> contravviene alle norme della presente legge e del relativo regolamento, per le quali non è prevista una sanzione specifica	da 25,82€ a 258,23€

ANALISI DELLE NORME DI RIFERIMENTO

CONTROLLI DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI VERONA

PROBLEMATICHE RISCONTRATE (2013 – 2023)



ANALISI DELLE NORME DI RIFERIMENTO CAMERA DI COMMERCIO DI VERONA

GRAZIE PER L'ATTENZIONE

*Isp. **Girolamo Buttitta***

responsabile ufficio metrologia legale

tel. 0458085807

e-mail: ufficiometrico@vr.camcom.it



CAMERA DI COMMERCIO
INDUSTRIA ARTIGIANATO
AGRICOLTURA VERONA

Camera di Commercio Industria Agricoltura Artigianato

Corso Porta Nuova 96

37122 - Verona

PEC: cciaa.verona@vr.legalmail.camcom.it